

Religioso prenda pezzi di Messe [63] ma il solo Super-

vendant recipiant. Nelle Decisioni de' Cap. Gen. v. frumen-
tū Dub. 7. Si domanda se il frumento superfluo spon-
te oblatο, possa vendersi per l'Arcaico spirituale, e il de-
nario applicarsi ad altre necessitā: Hęc enim videtur dan-
tū intentio ut seruiant huiusmodi frumenta fratribus pro
victu si non in illa, saltem in aliqua specie? R. negati-
ue, quod prout jacet, quia fratres non possunt recipere hie-
re huiusmodi frumenta utpote superflua, nec cui intentione
vendendi. Ita in Cap. Gen. 1694. l. v. Comutatio Dub. 2.
An fratres possunt quereere lanay quibus minuy comode uti
possunt in propria specie ea intentione ut per amicum spi-
rituale vendantur ad emenday alia lanay utiliorey pro vesti-
tu fratrum? R. non posse nisi de licentia Dantis Ita in Cap.
Gen. an. 1673. l. v. Vendere Dub. 1. An fructus horreorum
nostroyum conventuum possint vendi per Syndicum Apostolicum
vel per Procuratorem fabricę? R. negative. Ita in C. Gen. 1681.
Nelle Ordinay. prov. del 1791. n. 7. Si comanda espressamente
che non si facciano cerche di grano, ed olio per comutarlo,
o per venderlo, come malamente da diversi s'è praticato
sotto privazione dell'una, e dell'altra voce per un anno capi-
tolare, ed altre pene ancora riservate ad arbitrio della M. R.
Definizione tanto a Superiori che mandano quanto a Sudditi,
che vanno. Nelle Ordinay. del 1723. n. 2. si numerava fra diso-
dini in q. Provincia l'ordinare a Cercatori Cerche di robe su-
perflue per poi venderle.
I Danti dunque, o i loro Sostituti possono vendere le cose su-
perflue, e di loro arbitrio comutarsi in altre necessarie, no' già
noi, ne il Sindico Apostolico.

[63] Nelle Ordinay. prov. del 1711. n. 5. Si proibisce a tutti i

riore, se sarà richiesto senza mai cercare di
far celebrare per il Benefattore, ma per mera ca-

nostri Sudditi sotto precetto formale di S. Ubbidienza
il ricever messe, o robe per messe ad ujo particolare,
senza espressa licenza del M. R. P. Provinciale, eccetto che
in caso di necessità per due sole messe, e non più dopo la
pubblicazione di questi Ordine. Non si vieta però che si possa
dare qualche messa gratis &c.

Nelle Ordinaz. pr. del 1723. n. 2. Niun Suddito in avvenire
ardisca prender obblighi di Messe senza licenza espressa
del Superiore locale sotto pena totius quoties di pane, ed ac-
qua: e molto meno disporre delle limosine di esse, senza l'
assenso del Provtè, e ciò sotto pena di proprietario

Nelle Ordinaz. del 1736. Comandiamo con precetto di S. Ubbi-
dienza che niuno de' nostri Religiosi ardisca ricever mes-
se con limosine pecuniarie per se o per altri eccetto pe' l'
proprio Convento = e nelle Ordinaz. del 1708. n. 7. si era detto
Avvertano ancora che pigliando o dando cose per messe
senza legittima causa, e licenza del Superiore commettono
atto di proprietà, ed in cosa notabile incorrono nel caso vi-
servato.

Nel Diritto non occorre mai tal necessità al Suddito di prov-
vedersi da se per messe, o in altra forma, perchè la legge
sostanziale con cui s'ha da vivere consiste nella perfetta
comunità; e che in sequela non si permetta mai al Suddito
provvedere a suoi bisogni, ma a qualunque suo bisogno pen-
si con sollecitudine il Prelato, cui spetta anche in vigore di
regola privative quoad alios: I Ministri solamente, e
Custodi abbiano sollecita cura &c. e in questo modo saran-
no liberi i Sudditi da ogni pericolo di far evafico, quod adest,

vità | 64 | Similmente non cerchino i sudditi Prediche Quaresimali dalle Comunioni: si rimettano al Superiore, da cui mandati vadano a predicare colla benedizione di Dio | 65 | e predicando non facciano

del S. Sacrificio

| 64 | Le Costituzioni al c. 3. Nò si curino, an così ordinato per celebrare di ricevere alcun premio in Terra ad esempio di Gesù-Cristo Sommo Sacerdote, che senza alcun suo premio temporale per noi si offerse sulla dura croce. Secondo lo spirito delge di questa Costituzione può il Superiore far la carità di celebrare per i Postulanti, ordinando a suoi sudditi sacerdoti d'applicare le messe: ma se è regolato dalla carità nò ha altra mira che l'ajuto spirituale del Prossimo; ad esempio di Gesù-Cristo. Ed affinché tutto ciò si eseguisca, si stabilisce qui di non cercare pesi di Messe, che sarebbe l'istesso come auverre il P. Gaetano M.^a da Bergamo, che far vicorso a pecunia. E l'Ordinar.
no Gn
Lorum
Tauritan
n. 4.
P. Revmo Colindry ne' statuti per il Ritiro di Spagna auverre che nel caso nò vi fusero Amici Spirituali cui vicovrare, e fusse necessario auvalora delle limosine delle Messe ciò ad si faccia che col conyento di 4. Padri più antichi della famiglia: Verum ead. casu quo ad acceptio nel Missario pervenire contingit, Determinetur etiam numerus quam stipendium necessarium et sufficiens, sit pro tali necessitate subvenienda. Nel Ritiro di Terra nova finora nò vi è stato bisogno cercar messe, e si spera che vivendosi nell'osservanza non vi sarà in appresso.

| 65 | Cercare pulpiti è vero che può nascere da zelo

Cerche per se, no per li Frati: Ne pigliano pro-
prio alcuno, o limostna pecuniaria dalla Comunità
o altri per conto della Predicazione {66} che se la

è allora sarebbe lodevole cercare di guadagnare ani-
me. *dice Tomaso: Predicatio suo habet adjuncta,*
Opus, et honores. Ratione honoris laudabiliter recyatur,
sed ratione operis laudabiliter potest quæri. Et ideo
non est amissio si Religiosus petat licentia predi-
candi, sed est signum dilectionis Dei et Proximi. Ma

2-2.
2-185
art-3
et quod
2. art-11

honores. Ratione honoris laudabiliter recyatur,
ne operis laudabiliter potest quæri. Et ideo
amissio si Religiosus petat licentia predi-
ed est signum dilectionis Dei et Proximi. Ma
non sappiamo distinguere se il nostro è zelo,
ambizione, o anche avarizia, o amore di ser-
tegre della disciplina con eccezioni &c. Non
fudito procuraris. Quarismali; tanto piu
bbe questa occasione di intrighi, corrisponder
zioni. E se veramente si sente accejo di zelo
il quale se stima pervera

me dice
Opus, et
sed rati
non est
candi, e
perche r
o pur an
tere il v
deve il
che sare
ze? distri
l'azioni

vincie; Provinciali provvedono di Pulpiti di Indivisi
a se soggetti, perche introdotto il buon uso, a loro vt-
corrono le Comunità che vogliono Cappuccini. Ed oh quan-
ti disordini, e dissipazioni si erano ed a quel sistema
e questo è il sistema, che finora per grazia di Dio qua-
sì è praticato, e non siignore lo confermi colla sua
beredizone a sempre praticarsi.
666 Questa Costituzione è di infinito peso. Quanta edifi-

Comunità, o alvi mandassero da se qualche cosa al Convento, si può ricevere se bisogna non per conto della fatta predicatione, ma come un atto di libera carità. [62] L'istesso vaglia rignar

cazione e frutto nel sapersi che non cerchiamo roba ma anima, e poter dire coll' Apostolo: non quæro vestra sed vos. E nel tempo stesso da quanti imbaraggi di coscienza, e pericoli si esercitano e i Predicatori, e i Conventi? Se s'accetta la limosina per le prediche, in che si impiega? in fabbriche, abbellimenti, ornamenti, libri? Ma volese il Signore che fusse tutto conforme alla mente del S. Padre. E poi quante volte si conservava detta limosina per bisogni futuri, no presenti, o imminenti, quante volte si dovrà licitare per averla, quante volte non avendo modo di trasportarla al suo Convento che sarà distante, si vedrà tentato il Predicatore a metterla in sportella con manifesta trasgressione della sua regola, giacchè come dice Clem. V. il solo ordinare, che si spenda il denaro, il solo chiedere conto, il solo portare la chiave della sportella in cui è conservato, è a noi illecito, e proibito. Precepere quid et qualiter pecunia expendatur, computum quaerere de expensa, eam qualitercunque repetere sive deponere, aut deponi tutto ciò a frati è illecito. [63] Questo era il sistema in questa Provincia: Si non

So alla celebrazione delle Messe 1681 Avendo

dicava per carità. Le spese per il mantenimen-
to del Predicatore si facevano dalla Comunità,
o pure a cartella, come soleva dirsi, cioè si
comparivano i Paesani i giorni, ed ora uno
ora l'altro, e quando eran poveri, si usava
no tre, 4. &c. e mandavano il pranzo al
Predicatore. Finita la predica quaresimale si
ritiravano i Predicatori al Convento: e la Com-
munità, o sia il Paese dà se, e per carità
mandavano al Convento qualche Fiore. Que-
sta pratica durava ne' principj del corrente se-
colo, e vi son rimasti de' vestigi sino a gior-
ni nostri: e mi raccontavano i Vecchi, che
il P. Lodovico da S. Agata, che fu provinciale la
prima volta il 1711., avendo predicato alcune
volte, e ritiratosi secondo il costume in Convento
gli fu mandato dell'olio sino al Convento qual
atto di carità, per di lui servizio.

Noi dunque un tal sistema abbiamo qui prati-
cato, che c'è parso conforme allo Spirito, e
alla lettera delle Costituzioni: Le Università alla
volte an mandato cosa al Convento, alle volte
nulla, e Dio sempreci ha provveduto.

1681 l'istesso abbiam fatto riguardabile negli

bisogno tale per cui si può, e si deve ricorrere a pecunia, se il Superiore ricorre a coloro per cui s'è celebrato, lo faccia non per conto delle Messe, ma come a semplici Amici spirituali, e Benefattori | 69 | e tenga il Superiore un fedel

si è celebrato per carità. Alcuni ha fatta al Convento della spontanea limosina; Altri no e Dio pure ci ha provveduto. E questa pratica è conforme al nostro Stato, vedendola espressa nelle più antiche nostre Costituzioni, ove si dice al c. 3. che le limosine per le Messe celebrate si dano a' stessi Benefattori, senza raccogliere, non già che intendiamo che le tengano per noi ad ogni richiesta, che questo sarebbe un togliere, ma benì che avendo celebrato per carità non vogliamo saperne di vantaggio.

| 69 | Ma può accadere il bisogno di ricorrere a pecunia. Allora ricorra pure il Superiore, e ricorrendo a coloro per cui s'è celebrato lo farà non perchè pretendiamo per conto delle messe corrispondente depositata limosina, ma solo riguardando essi come Benefattori, e come ricorriamo ad altri per cui non s'è celebrato. Questo sembra il modo più lido d'osservare la Costituzione, e tenerci alieni al possibile dal denaro.

fedel registro di quella cavità, che mandano da se
stessi i Benefattori, per cui s'è celebrato, o che da
lor si chiede, come Amici spirituali in qualche bisogno
e questo per buon governo del Prelato, o per fare
ad essi l'attestato se lo richiedono, e per ogni altro
buon fine. |70|

|70| Senza un tal registro potrebbe anche alcuno a-
ccusarsi delle dette limosine: ed è bene doverne dare
conto. E poi serve un tal registro per esser meno
gravi al mondo, e mentre ne' bisogni si può ricor-
rere a chi meno deve sentirne l'incommodo, come
altre volte non incomodato.
E questa è la maniera che s'è tenuta in Licio.
Per la retta intelligenza delle nostre Costituzioni si-
ca la limosina delle prediche, e Messè, e intorno l'
altre, che no' si dia più d'una sorte di Minestra
e si era scritto al Revmo P. Paolo da Colindrey:
de prevenuto dalla morte no' ha risposto: Si scrisse
poi in data 20. gbre 1770. al Revmo L. Gnt. Lamo-
batta: ed egli per la soluzione si rimise al Revmo
suo Diffinitorio, trovandosi egli allora in Nantey
di Brettagna. Al quale Diffinitorio scrive il Guardiano
in data 1. xbre 1772. Ma il Commissario Gnt. rispose, che pre-
sentati al Diffinitorio questi ha giudicato non esser necessaria nuova
dichiarazione potendosi ricavare agevolmente dagli espositori ap-
provati di nostra Regola. Ed in data 22. xbre 1772. Noi du-
que ci siam regolati come sopra, ed abbiam lodato Dio
nel tenere il nostro regolamento, per quello riguarda

14. La vita comune sia esatta. E però quanto è dato a Religiosi anche un poco tutto vada in comune | 71 | e l' Prelato abbia cura di provvedere a

le messe ch'era il piu oscuro a decidersi, conforme alle nostre Costituzioni piu antiche, come nel n. 68 del comento presente s'è toccato. E questa pratica l'abbiam trovata la piu facile per star sicuri in coscienza, e non imbarazzarci col denaro, e inziem la piu comoda a provvederci, mentre o i Benefattori da se stessi mandano al Convento, o richiedi ne' bisogni son piu pronti a soccorrerci, e piu disposti.

in vita
L. Maria.

| 71 | La vita comune è di sostanza alla vita Religiosa. *Talis primo Credenitū fuit Ecclesia, dice S. Geronimo di quale nunc Monachi esse nituntur, et cupiunt ut nunquam propriū sit, nullū inter eos dives nullū pauper: patrimonialia egenarū dividuntur ut orationi vacent, et psalmis doctrinæque, et continentis quale et Lucas refert Hierosolymis fuisse credentē.* Nel Concilio di Trento. Sess. 25. de Ref. c. 1. Si comanda di osservarla qual'age del religioso edificio, e però che i Superiori non omettano fatica per mantenerla. E nel c. 22 toglie le consuetudini che vi fusero in contrario, ed esorta, e comanda per l'ubbidienza a' servarsi, che richiesi diano ajuto a' Prelati per eseguire la riforma ne' loro Monasteri. Or questa vita comune da una parte consiste che quanto acquista il Religioso tutto vada in comune. Leggete i Decreti di Clem. VIII. de reform. Regular. an. 1599. n. 1. Quo Tridentin Decreta

tutti i bisogni de' sudditi si sani che infermi 1721. e
dia mai loro incombenza, o licenza di provvedersi da

Secreta: Quindi il Reuimo P. Paolo da Colindrey per il
consento Taurinano in Spagna in cui e'rese il Titulo al n. 6.
Delle Ordinazioni quivi lasciate, Volumij, dice, et equali ju-
re statuimus ut nemo Religiosorum accipiat aliquid quam-
uis licent, et honestum, uno verbo dicemus, ne quidem pomu-
mud non exadatur P. Guardiano, ut equaliter dividat in-
ter omnes. E sopra al n. s. stabilisce: En expresa voluntad
nuestra conformis nostre seraphice Regule, y practique de apos-
toloru, et omnium primitiue Ecclesie fidelium ut omnia sint in
comuni, et nihil in particulari seu ad unum privatum alicujus
preter habitus, chordas, femoralia, et sandalia, nullusque
vel vel minimal suo particulari unum retinere audeat. Cosi
il P. Padre avea stabilito, come si legge nelle Cron. l. 2. c. 18.
Sappi fratello, che questa e' la mia prima, ed ha da essere l'
ultima intenzione, se tutti i frati mi volessero credere, che
nessun frate debba aver altro, che l'abito colla corda, e i panni
minori siccome la Regola concede.

Dunque quel di piu' qual bisogno a frati vada in comune, e
però come s'è detto quanto da loro si acquista deve met-
tersi in comune: e questa della vita comune e' la prima par-
te: ~~la vita comune si ordina pure nelle Ordini suo. del 1716.~~

1721. La seconda parte, si e' che il Prelato provveda a tutto
e cio' debba farlo con sollecitudine: Provederi debet per Guar-
dianos suis Sudditis, dice il lodato P. da Colindrey n. s. et
quidem vigilantissime ne du' sufficiunt alimentu, sed etiam
femoralia, sudariola purpercula sed honesta sandalia, et
alia hujusmodi secundum uniuscujusque necessitate. Se a
questo manca il Prelato, da occasione a sudditi di provve-
dersi da se: loche distrugge colla vita comune ogni osservanza.

vol. 1. e
Ordo. n. 6.
del 1716.
n. 6.
e lo ordina
gr. del 1716.
P. circa a
prima

non e' min.
prev. del 1716
o sia la letter
ra pastorale

se le celle de' Religiosi, che devono star sempre aperte
uol senza niuna sorte di chiave, non abbiano che un'iforme
suppellettile, e quella sola, ch'è necessaria secondo il nostro
statuto, come di sopra s'è detto |73| E ogni altra cosa si

E però si soggiunge che non debba il Prelato incombenzare i
Sudditi a provvedersi da se. Egli è tenuto far questo, e
mancando fa un peccato d' Omissione, e mette il
Suddito in pericolo di eccedere nel provvedersi, di
contrarre amicizie, e corrispondenze, di far regali,
di maneggiar denari, e quando non altro di dis-
trarre se stesso dal raccoglimento, e solitudine, e viz-
sumere il governo di se stesso, che tanto impedisce la
religiosa perfezione, per cui acquistare si fa apu-
ro il voto di povertà, e si vive in comunità, affinché
sempre d'ogni tenerezza sollecitudine passa il Reli-
gioso attendere unicamente a Dio. Che se il Prelato
non può veramente badare a tanto, si serva
di altri Religiosi a provvedere il suo Suddito, non
già di lui medesimo, che così evitereà ogni disor-
dine, e adempira a suoi doveri

|73| In questo paragrafo tre cose si prescrivono
celle aperte, suppellettile uniforme, e la sola
necessaria. Il primo si ordina nelle Constit. al. c. di
Nun frate abba chiave di cella, cassa, sgabello. E le co-
stituzioni più antiche vietano anche tenersi chiuse le celle,
e simili con altri arifizj. Quando non entrano secolari in
Convento questa legge si osserva con facilità, e però de-
vono i Prelati insistere al primo, di non ammettere secolari
alivimenti senza loro noi difficile riparare al secondo. In

senza in Comunità, e usandola il Religioso colla bene-
volenza del Prelato, la restituisca finito il bisogno all'istessa

fatti come che s'amisero de' secolari in Convento s'introdu-
sero le chiavi a fermatura nelle celle in più luoghi, e un Pro-
vinciale avendole proibite sotto pena di sospensione, si levarono
via per quel tempo, ma poi si rimisero. In altre Provincie
e nominatamente in quella di Medina ha veduta la pratica
di questa Costituzione: le celle senza chiavi, né altri artifici,
e i secolari non hanno accesso che nel Parlatorio.

La seconda parte del presente Statuto vien incaricata da
Clem. VIII. nel decreto pro reformatione Regularium n. 4.
Fraterni vestim. et suppellex cellaru. ex comuni pecunia
comparentur, et omnino uniformis sit Fraterni, et quorundam
interiorum; Fratruque pauperum qui professi sunt, con-
veniat; ita ut nihil superflui admittatur, nihil etiam quod
sit necessarium ab eis denegetur. E veramente se tutti
anno professato l'istessa vita: e son tenuti all'istesso voto
devoano con santa uniformità e in cella e altrove contem-
tarsi dell'istesso trattamento. Fare il contrario e l'istesso
che introdurre la singolarità ne' Conventi, qual'è cagione
che si vada perdendo e l'osservanza e la carità. E per
questo noi dicevamo nel num. anteced. del Comento, che
non si dia licenza al suddito provvedere da se, perchè ogun-
no fra le altre cose, accomodare le celle secondo le sue
idee, e non sarebbe più da suppletibile uniformità.

Finalmente la suppellettile deve conformarsi alla povertà se-
condo il proprio stato, come lo disse Clem. VIII. di sopra allegato,
e noi abbiam veduto di sopra al n. 44. del com. qual-
sia nelle celle un tal uso moderato. Veli le Ord. 2. l. 1. n. 14

Comunità / 74/ e si visitino ogni meze le celle dal superiore per osservare cosa in yse manchi o vi videri / 75/ se accadeyse, che la Madre, o'l Padre di qualche Religioso

Nella
 Ordin. prov.
 del 1708 n. 9.
 sotto pena
 di pane ed
 acqua si use
 in ogni
 anno nuovo
 e no' uolendo
 fra 20 giorni
 dando il rec.
 como alla Com.
 munita. e
 con l'istessa
 pena tener
 due abiti a
 proprio uso

[74] Clem. VIII. de Ref. Reg. n. 9. Quecunque fratrum vestes sive
 lanes sive lineas, omnisq. alia supellex in aliquo commu-
 ni Conventu locu deferantur; ibique ab uno vel du-
 bus fratribus hanc muniti deputatis diligenter custo-
 diantur, ut inde Superioris arbitrio prout cuique opor-
 fuerit subministrari opportune possit. Questo molto piu
 dee osservarsi da frati minori, a cui uo particolare non si
 concede dal S. Padre, che la corda, mutande, e l'abito. Quan-
 to alero lor bisognasse la Comunità lo somministri; e pero
 an da avere una stanzetta ove siano le cose della comunità
 come vogliono le Costuynioni, e non si veggano le celle
 per mancanza di Comunità, cariche di mille cose
 no' già nude, e di tutto scure, come volea il S. Padre.
 Un tal sistema s'osserva grazie adio sino ad oggi in mol-
 te nostre Provincie, somministrando tutto la Comunità,
 carta, filo, inchiostro &c. In questa Provincia è ito
 molto in disuso, e lochè è peggio anche gli abiti, dopo che
 si mutarono da ystici in grati, non stanno più in Comu-
 nità, se li ritiene anzi vecchio e nuovo ogni Religioso:
 e credonvi voglia soma avvertenza a non tras-
 gredirsi la regola con ystici ad arbitrio ambedue,
 mettendosi adosso ov l'uno, ov l'altro secondo
 le circostante o di festa, o di processione, o per al-
 tri motivi, e no osservando più l'uso stretto che
 intorno a vestimenti è di precepto.
 [75] Questa visita del Prelato è la custodia della

fosse in tale necessità, che dovesse il Religioso in
coscienza ajutarli: a ciò perzi il Prelato, senza im-
barazzarsi il Suddito [76] Ne si mostri restio per
tali atti di carità, come ne pure nel provvedere a
tutti i veri bisogni dei suoi Sudditi, ma vi la mo-
derazione insieme, e la liberalità [77] Ne per l'

povertà purché di tal zelo sia il Prelato ripieno: Non
permetteva novità grande ne picciola in cella, ma che
siano spogliate, e nude come al Noviziato. Conforme se
cosa ad alcuno manchi provvedendovi con carità, sarà
cagione che la vita comune si conservi, e la regolare os-
servanza non crolli, ma vie più si stabilisca

76 E questo statuto è la custodia della religiosa perfezione
Un Religioso che dee provvedere a suoi Parenti, cioè Pa-
dre, o Madre necessitosi, non avendo formalità di farlo
saya costretto imbarazzarsi col seculo, uscire di Chiostro,
coltivare corrispondenze, intricarsi ne' ricorsi a pecunia
e riassumere quella sollecitudine che tanto impedisce l'at-
tendere con quiete all'acquisto della perfezione. Dunque il
Prelato lo separi, e si assuma egli il periglio di provve-
dersi: e il Suddito si cooperi a questo ma secondo la dire-
zione del Prelato senza più che tanto impacciarsi v. g. con
far quei lavori, e fatiche, co' applicar quelle Regole &c. co-
me a lui verrà imposto, e se verrà a lui imposta dal Su-
periore

[77] la povertà fa l'Uomo liberale, l'avarizia lo fa te-
nace, perché la povertà evangelica niente conta i Serii

L'avarizia, o strettezza di cuore sia occasione di violarsi
la vita comune perfetta, da cui tanto dipende ogni regola-
re osservanza | 78 |

15. Non si facciano mai regali a nome del suddito partico-
lare, ma della Comunità | 79 | e questi siano di rado, e di

di quaggiù, e però se bisogna distribuirli lo fa volentieri,
avendo più piacere di dare, che di ricevere, secondo l'inseg-
namento di Gesù-Cristo adatto da S. Paolo: *Beatius est ma-
gis dare quam accipere*: che come che dando ove bisogna
cosa alcuna debba mancargli, per esser tutta spazata in
Dio, il quale provvede anche gli animali, e anche i peccatori.
L'avarizia all'opposto altamente stima i beni terreni, e bi-
denze cari, e mal volentieri si priva nelle occorrenze, e
perche niente confida in Dio è stretta di cuore, temendo che
debba mancargli il terreno sotto a' piedi. Purche il Superio-
re nel provvedere a' sudditi, o al Padre, e Madre di qual-
che suo suddito necessitosi, sia moderato, ma insieme li-
berale: e lo sarà, se egli è povero di spirito, e non avaro.

| 78 | Che se sarà avaro mancherà sotto a' piedi di po-
vertà di provvedere a' veri bisogni, ma tal mancanza vol-
to gli costerà: Il suddito mal provveduto, si provvederà da
se, ed ecco la vita comune pativa deliquir: e con crollare
la perfetta comunità, ogni altro bene nella Religione va a
manca.

| 79 | Clem. VIII. De largitione Munerum vietando a' Religiosi
il regalare, eccettua le bagattelle, ma soggiunge che queste com-
muni e annue, nonqua vevo particolari nomine... tradenda